



Tribunale Civile e Penale di Palermo

Ufficio Spese di Giustizia

LA DOCUMENTAZIONE DI SEQUITO ELENcata, PER OGNI SPECIFICA TIPOLOGIA DI RICHIESTA, DEVE ESSERE SCANNERIZZATA IN UN UNICO FILE, SALVATA IN FORMATO PDF PER ESSERE POI ALLEGATA ALL'ISTANZA SIAMM. IL FILE CREATO NON DEVE SUPERARE I 15 MB E, NEL NOMINARLO, VANNO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI CARATTERI ALFANUMERICI.

The screenshot shows a web interface for document upload. At the top, there is a tab labeled 'Parte processuale'. Below it, a section titled 'Eventuali comunicazioni sull'istanza' contains a large empty text area. A red callout box with the number '1' points to this area, containing the text: 'Cercare nel proprio PC e selezionare il file da allegare'. To the right, a blue callout box with the number '2' points to the right side of the text area, containing the text: 'Cliccare su upload e aspettare che sulla destra compaia il nome del file scelto'. Below the text area, there are two 'Upload file pdf' buttons, each with a 'Sfoglia...' button next to it. To the right of these buttons, a list of uploaded files is visible, including '2011122 avv arcoleo.pdf', 'nuova tabella', and 'forense09_04_2014_8.31.2809_06_2014_12.36.2928_10_2014_10.48.18.pdf'. At the bottom left, there is a 'Richiesta' section with a dropdown menu for 'Tipologia richiesta:' showing options: 'Selezione o Digita', 'SPESE', 'INDENNITA*', and 'ONORARIO/VACAZIONE'. A button labeled 'inserimento dettagli' is located to the right of the dropdown menu.

COMPENSI PER GRATUITO PATROCINIO:

- Decreto di ammissione al gratuito patrocinio o copia del verbale di udienza da cui risulti il provvedimento di ammissione;
- Richiesta di liquidazione;
- Nota spese;
- Sentenza da cui risulti la somma richiesta in caso di liquidazione al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio;
- Documentazione giustificativa delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico re cioè: spese dei mezzi di trasporto utilizzati (pullman, treni, navi, traghetti, vaporette, aerei, taxi), di albergo (massimo 4 stelle), di vitto, di pedaggio autostradale e di parcheggio; in caso di utilizzo del mezzo proprio occorrono: autorizzazione all'uso del mezzo proprio e rimborso di un quinto del costo sostenuto per il carburante supportato da idonea attestazione dei chilometri percorsi rilasciata dal Comune di residenza o dall'ACI (calcolando in questo caso il percorso più breve);
- Decreto di pagamento emesso dal giudice (se già emesso);

DIFENSORE DI IRREPERIBILE O LATITANTE:

- Decreto di irreperibilità o latitanza;
- In caso di mancanza del superiore decreto, documentazione dimostrativa della prova dell'infruttuoso recupero esperito (decreto ingiuntivo o atto di pignoramento e relativo atto di precetto, ovvero raccomandate con ricevuta di ritorno tornate inevase per compiuta giacenza, certificazione di mancata residenza rilasciata dal Comune, ecc.);
- Richiesta di liquidazione;
- Nota-spese;

PERITI, CONSULENTI, INTERPRETI E TRADUTTORI:

- Decreto di nomina o estratto del verbale di conferimento dell'incarico se il perito è nominato in udienza;
- Termine concesso per l'espletamento della perizia ed eventuali autorizzazioni concesse (mezzo aereo, mezzo proprio, ecc.);
- Richieste e provvedimenti di eventuali proroghe concesse;
- Richiesta di liquidazione;
- Nota-spese e documentazione giustificativa delle spese autorizzate; in caso di utilizzo del mezzo proprio occorrono: autorizzazione all'uso del mezzo proprio e rimborso di un quinto del costo sostenuto per il carburante supportato da idonea attestazione dei chilometri percorsi rilasciata dal Comune di residenza o dall'ACI (calcolando in questo caso il percorso più breve), spese di parcheggio e pedaggio autostradale purchè debitamente documentate;
- Atto da cui risulti la data dell'avvenuto deposito della perizia;
- Richiesta ed autorizzazione del giudice a servirsi di eventuali coadiutori;
- Eventuale fattura originale del coadiutore (se titolare di partita IVA) intestata al consulente e co-intestata al Tribunale;

CUSTODI GIUDIZIARI:

- Richiesta di liquidazione;
- Verbale di affidamento in custodia;
- Atto da cui risulti la data certa di cessazione della custodia: a) decreto del giudice che disponga dei beni oggetto della custodia; b) verbale di esecuzione del precedente provvedimento (verbale di dissequestro in caso di provvedimento di restituzione o di confisca, o verbale di distruzione del bene sequestrato);

GIUDICI POPOLARI:

- Richiesta di liquidazione;
- Attestazione della cancelleria delle udienze effettuate (la lettura atti non è rimborsabile);
- Eventuale richiesta ed autorizzazione del magistrato all'uso del mezzo proprio con rimborso di un quinto del costo del carburante per i chilometri percorsi (sulla base di attestazione del Comune o dell'ACI calcolati per il percorso più breve);
- Biglietti di viaggio e rimborso del pedaggio autostradale sulla base di documenti in originale;

ISTANZE DIRETTE ALLA SEZIONE FALLIMENTARE:

COMPENSO A CURATORI FALLIMENTARI:

- Decreto di nomina del curatore fallimentare o certificazione di avvenuta nomina da parte della cancelleria fallimentare;
- Richiesta di liquidazione ed eventuale nota-spese con i giustificativi di tutte le spese sostenute prima dell'approvazione del rendiconto e successivamente a tale approvazione;
- Richiesta di approvazione del rendiconto della gestione ed approvazione dello stesso;

LIQUIDAZIONI A CANCELLIERI CHIAMATI PER L'INVENTARIO:

- Richiesta del cancelliere per la liquidazione dei compensi di sua spettanza;
- Visto del curatore fallimentare attestante la mancanza di fondi della procedura;
- Liquidazione delle spettanze al cancelliere da parte del giudice delegato.

Si ricorda che non spettano più l'indennità di locomozione pari ad € 2,58 per giornata lavorativa e l'indennità di trasferta pari ad € 0,85 per ora lavorativa.

LIQUIDAZIONE COADIUTORI DEL CURATORE IN PROCEDURE FALLIMENTARI

- **Istanza di liquidazione sottoscritta dal beneficiario;**
- **Atto da cui si evince la nomina del Consulente** (se coadiutore di Curatore: richiesta al giudice di autorizzazione alla nomina de coadiutore, autorizzazione alla nomina e lettera di conferimento incarico);
- **Se si richiede rimborso spese: pezze di appoggio** (ricevute, scontrini, fatture, ecc..) intestate al beneficiario, nell'interesse e con riferimento al procedimento per cui è incarico. Le spese di viaggio vanno documentate con autorizzazione all'uso del mezzo proprio e con attestazione della distanza chilometrica (percorso più breve). Le spese di viaggio sono tassate se richieste forfettariamente (1/5 del prezzo della benzina) non sono tassate se richieste come da tabelle ACI.

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'ERARIO

- **Ordinanza del Giudice che dispone la vendita** (estratto), da cui si evincono sia le modalità e che le testate o i siti internet su cui pubblicare;
- **Delibera di ammissione a gratuito patrocinio** o altro provvedimento del Giudice che dispone che la spesa è **a carico dell'erario**;
- Nel caso di pubblicazione su carta: **copia dell'estratto del giornale** da cui si evince che la pubblicazione oggetto della richiesta di pagamento è stata eseguita;
- Nel caso di pubblicazione su sito internet: **Elenco delle pubblicazioni effettuate estratto dal sito** con in calce attestazione del tipo: **SI DICHIARA DI AVERE ESEGUITO LA/LE SUPERIORE/I PUBBLICAZIONE/I**, con Timbro e Firma.

Quanto richiesto ai punti 1 e 2 può essere contenuto in un unico atto.

TRASFERTE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO:

- In via generale si ricorda che per le trasferte fuori sede anche per le spese di giustizia si applica la circolare n. 2088/BDT/452 del 24.01.2006 avente ad oggetto il trattamento economico di missione per i dipendenti statali, la quale disciplina le modalità di autorizzazione alla trasferta

per i magistrati e per il personale amm.vo nonché il trattamento economico del servizio reso durante la trasferta;

- Per le richieste di anticipo occorre allegare: a) l'autorizzazione del Presidente del Tribunale alla trasferta; b) preventivi di spesa per: a) biglietti aerei di andata e ritorno ed altri biglietti di viaggio su mezzi di linea; b) soggiorno in albergo; c) vitto tenendo conto che possono essere consumati un pasto dopo otto ore e due pasti dopo dodici ore dall'inizio della trasferta e nei limiti di spesa fissati (magistrati: € 30,55 per un pasto ed € 61,10 per due pasti; personale amm.vo: € 22,25 per un pasto ed € 44,26 per due pasti); sul totale delle spese preventivate sarà liquidata una percentuale pari al 75% del totale richiesto;

Per la richiesta del pagamento occorre utilizzare lo stampato previsto per il trattamento di missione.

MISURE DI PREVENZIONE:

ATTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E PER I RIMBORSI SPESE NELLE PROCEDURE DI MISURE DI PREVENZIONE SIANO CON SOMME A CARICO DELL'ERARIO CHE CON SOMME A CARICO DEL FONDO DI GESTIONE:

- Richiesta di liquidazione, quantificando la somma richiesta, rivolta al Giudice;
- Provvedimento da cui si evince la Nomina di Amministratore;
- Spese sostenute per la procedura: scontrini, ricevute e quant'altro utile per documentarle da cui si evince riferimento al procedimento per cui è richiesta.

SE CI SONO SPESE SOSTENUTE PER I COADIUTORI AGGIUNGERE:

- Richiesta autorizzazione alla nomina del coadiutore, di solito riportante in calce autorizzazione del Giudice e, in caso contrario: autorizzazione alla nomina separato;
- Attestazione che il coadiutore ha eseguito l'attività di cui era stato incaricato;
- Fattura (almeno pro-forma) se titolare di Partita IVA o ricevuta di compenso, se non titolare IVA, della somma richiesta dal coadiutore;

Nel caso in cui il provvedimento del Giudice sia con doppio tenore, del tipo: "a carico del fondo di gestione, se capiente, o dell'erario, in caso di incapienza", ottenuta la comunicazione di esecutività del provvedimento per il tramite del sistema SIAMM, prima di procedere alla emissione della fattura o al prelevamento delle somme dal fondo di gestione il beneficiario deve far pervenire all'Ufficio Spese di Giustizia attestazione in ordine alla disponibilità del fondo sia in senso positivo che negativo.

TESTIMONI NON RESIDENTI:

- Provvedimento di citazione per il giorno della deposizione testimoniale, ovvero estratto del verbale di udienza che preveda il rinvio al giorno della testimonianza rispetto a quanto riportato sul provvedimento di citazione;
- Richiesta di liquidazione;
- Certificazione di presenza rilasciata dalla cancelleria;
- Eventuali autorizzazioni concesse (es. autorizzazione all'uso del mezzo aereo in classe economica);
- Documentazione giustificativa delle spese preventivamente autorizzate. In caso di mancanza della documentazione, il teste sarà tenuto a dichiarare di aver utilizzato mezzi differenti da quelli di linea. In tale caso, pertanto, andrà inserita nel fascicolo la fotocopia di un documento

di identità firmata in originale dal teste e andrà liquidata la somma prevista dalle tariffe ferroviarie ordinarie secondo i prezzi di seconda classe senza alcun sopraprezzo per prenotazione-posto o categorie speciali di treni (intercity o eurostar). In tali casi sarà utile consultare le tariffe previste dal sito www.trenitalia.it.

TESTI PARTI PRIVATE

L'art. 4 del TUSG letto in combinato con l'art. 199 stesso TUSG, contempla l'ipotesi di atti richiesti da "parti private" e disciplina la "anticipazione" da parte dell'Erario delle spese sostenute nel processo penale, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private ovvero ammesse al patrocinio dello Stato:

ART. 4 Anticipazione delle spese

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

ART. 199 Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

In qualità di testimoni, chiamati a deporre nel processo penale e civile, si ha sempre e comunque diritto al rimborso delle spese di viaggio pari almeno prezzo del biglietto di seconda classe (andata e ritorno) sui servizi di linea.

Il funzionario ex art. 199 TUSG quantifica le somme spettanti al teste citato dalla "parte privata" che ricadono sulla stessa (ove non ammessa al beneficio del gratuito patrocinio) giusto art. 46 TUSG.

ART. 46 Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. 2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Nel processo penale le indennità dei testimoni citati a richiesta delle parti private, su richiesta degli stessi, quindi sono quantificate dal funzionario dell'ufficio giudiziario che emette un ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione, **in questo caso lo Stato interviene esclusivamente in funzione di garanzia del teste.**

La parte dovrà, pertanto, versare direttamente al teste, o in libretto di deposito giudiziario su cui emettere mandato, la somma indicata dal cancelliere nell'ordine di pagamento. Nel processo civile, al testimone sono dovute le stesse indennità di cui sopra, quantificate dal cancelliere con ordine di pagamento e poste a carico della parte che ne ha chiesto l'interrogatorio. Il teste dovrà chiedere la somma alla parte che lo ha citato. Bisogna comunque tenere conto che non è ammesso il rimborso se si raggiunge l'ufficio giudiziario usando un mezzo proprio (come, per esempio, l'automobile): in questo caso le spese rimarranno a carico del testimone.

ECCEZIONE:

Nella sola ipotesi in cui, la parte nell'interesse del quale il difensore cita il teste, è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al teste che produce copia del decreto di ammissione può essere rimborsata la stessa indennità e con le stesse forme del teste citato dal PM o dal Giudice sul capitolo delle spese anticipate dall'erario.